

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1346-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ZANE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1965

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 1965

Integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di
malattia ai coltivatori diretti

ONOREVOLI SENATORI. — Col disegno di legge n. 1346 viene proposto un contributo straordinario dello Stato onde finanziare l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.

Secondo la legge istitutiva del 22 novembre 1954, n. 1136, ai coltivatori diretti spettano le seguenti prestazioni: l'assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio, nonché l'ostetrica generica. A questa provvedono le Casse mutue comunali, mentre le Mutue provinciali debbono provvedere all'assistenza ospedaliera, sanitaria specialistica, diagnostica e curativa, nonché all'assistenza ostetrica specialistica.

I coltivatori diretti concorrono al finanziamento delle Casse mutue comunali con quote capitarie fissate secondo i criteri della legge 9 gennaio 1963, n. 9, mentre per le Mutue provinciali il concorso della categoria viene stabilito a carattere aziendale sul complesso delle giornate attribuite ai soggetti all'assicurazione.

Lo Stato, in base alla legge 29 giugno 1961, n. 576, concorre al finanziamento delle gestioni con due forme di contribuzioni: l'una commisurata in una quota di lire 1.500 annue per ciascun coltivatore diretto e familiare assistibile; l'altra stabilita in misura fissa: lire 2.575.000.000 a titolo di concorso globale annuo.

Nel corrente anno 1965 con la attuazione della legge 9 gennaio 1963, n. 9 — che ha unificato il campo di applicazione dell'assistenza malattia con quello della pensione invalidità e vecchiaia, modificando altresì, in armonia con la sentenza della Corte costituzionale, i criteri della imposizione contributiva — i nuclei coltivatori diretti coperti dall'assicurazione hanno raggiunto un complesso di 1.665.598, per un totale di 5 milioni e 352.157 unità assistibili.

Va rilevato che l'assistenza malattia ai coltivatori diretti, pur limitata alle sopraccitate prestazioni (con esclusione dell'assistenza farmaceutica di cui godono altre categorie), ha determinato, col procedere degli anni, un andamento della gestione alquanto pesante, provocando una situazione finanziaria definita seria e preoccupante dalla relazione ministeriale che accompagna il presente disegno

di legge. La gestione delle Casse mutue provinciali si è ulteriormente appesantita in questi anni in conseguenza dell'aumento dei costi dell'assistenza, che non ha risparmiato nessuno degli Enti che svolgono l'assistenza malattia, ma che maggiormente ha colpito e colpisce la gestione di malattia dei coltivatori diretti, categoria questa che dispone di ben scarse risorse finanziarie.

Pur difettando di mezzi, la categoria è stata chiamata a contribuire non soltanto secondo le disposizioni vigenti in materia — vale a dire concorrendo con le note forme di contribuzione — ma altresì ha dovuto sostenere, anche per integrare il finanziamento delle Mutue comunali, un aggravio pesante per il maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e dell'assistenza ostetrica. Si calcola che per effetto di tale maggior costo il contributo capitario annuo a carico di ciascun coltivatore diretto, che originariamente era di 750 lire, sia salito nel 1963 ad una media di lire 1.182 annue, costituendo per i coltivatori diretti un maggior onere di due miliardi e mezzo, per il 1963, che si sono aggiunti all'onere di 13 miliardi e 700 milioni rappresentati dal gettito dei contributi obbligatori di categoria.

Sempre a proposito dell'onere sopportato dalla categoria, va ricordato che il Governo, in applicazione della norma prevista dall'articolo 18 della legge 9 gennaio 1963, numero 9, ha aumentato, in relazione al fabbisogno della gestione, le misure dei contributi a carico dei coltivatori diretti per il finanziamento delle Mutue provinciali. Ha peraltro operato l'aumento entro i limiti del 30 per cento, com'è previsto dal citato articolo 18. Tali aumenti hanno comportato per le aziende un maggior aggravio di lire 2 miliardi e 800 milioni circa per gli anni 1964-65.

Tutto questo viene evidenziato per ricordare come la categoria abbia compiuto uno sforzo finanziario che merita di essere sottolineato nel momento in cui viene chiesto allo Stato un nuovo intervento che valga ad attenuare, se non a sanare come sarebbe auspicabile, la pesantezza di una situazione finanziaria che faceva registrare alla fine del 1964 un disavanzo di oltre 36 miliardi. Tale disavanzo è comprensivo del *deficit* precedente di

11 miliardi e 839 milioni al 31 dicembre 1963. Il disavanzo di competenza del 1964 ammonta pertanto a lire 24.220.758.360.

Ad attenuare il disavanzo del 1963 aveva concorso lo Stato col contributo straordinario di 5 miliardi di lire di cui all'articolo 31 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Tra i motivi che hanno reso vieppiù difficile la vita delle Mutue provinciali, va rilevato in particolare il sempre crescente costo dell'assistenza ospedaliera. Qualche dato basta a lumeggiare il grave problema. Il costo di ogni caso spedito a carico delle Mutue è passato da lire 29.199 nel 1955 a lire 64.972 nel 1964, con un aumento quindi del 123 per cento. Il costo *pro capite*, che nel 1955 era di lire 862, è salito a lire 1.911 nel 1958, a lire 2.689 nel 1961, a lire 5.396 nel 1964. Nell'arco di un decennio si è registrato un incremento del 397 per cento. La spesa assistenziale media *pro capite* è stata nel 1964 di lire 6.339, di cui lire 5.396 per l'ospedaliera e lire 943 per la specialistica, con un'entrata media di lire 1.807.

Nelle presenti condizioni non è chi non veda come un nuovo intervento da parte dello Stato si renda quanto mai necessario ed urgente per sanare — almeno in buona parte — una situazione finanziaria che minaccia di aggravarsi per le ragioni più sopra esposte.

Da parte della Federazione nazionale delle casse mutue dei coltivatori diretti si è provveduto con interventi di emergenza che hanno comportato l'impegno dei cespiti disponibili (contributi in corso di riscossione ed in parte non ancora riscossi) al fine di garantire mutui onerosi contratti per far fronte agli adempimenti previsti dalla legge.

Dato il permanere — anzi il perpetuarsi — di una situazione deficitaria grave, l'intervento dello Stato non può, ora, avere un carattere straordinario come nel 1963. L'andamento della gestione, ed il conseguente appesantimento finanziario, è tale per cui non può essere dilazionata l'adozione di un provvedimento che abbia un certo carattere di continuità.

A ciò provvede il presente disegno di legge, che viene proposto in armonia con le previsioni comprese nel periodo quinquennale del programma di sviluppo economico. A favore delle gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti viene pertanto disposta l'erogazione di un contributo dello Stato di lire 25 miliardi, ad integrazione degli interventi di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576.

Detto contributo verrà corrisposto in cinque rate, così ripartite: lire 1 miliardo per l'anno 1966 e lire 6 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1970.

Anche se il presente disegno di legge non risulta in definitiva corrispondente alle effettive esigenze finanziarie delle Casse mutue provinciali dei coltivatori diretti, il cui disavanzo ammontava alla fine del 1964, come già si è detto, ad oltre 36 miliardi, non si può non proporre la sollecita approvazione, in quanto costituisce, nell'attuale contingenza, un concreto aiuto a superare le difficoltà nelle quali si dibatte una valorosa categoria di lavoratori autonomi che tanta parte ha nella ripresa economica del Paese.

ZANE, relatore

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti è concesso dallo Stato, ad integrazione degli interventi di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576, un contributo straordinario di lire 25 miliardi, da versarsi nelle seguenti rate annuali:

1966	lire 1 miliardo
1967	lire 6 miliardi
1968	lire 6 miliardi
1969	lire 6 miliardi
1970	lire 6 miliardi

Art. 2.

All'onere di lire un miliardo, derivante allo Stato dall'applicazione del precedente articolo per l'anno 1966, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.